

R.G. Conc. n. 7/2022

**TRIBUNALE DI TARANTO**
Seconda Sezione Civile**Ufficio delle Procedure Concorsuali**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati

dott. Italo Federici - Presidente

dott. Raffaele Viglione - Giudice

dott. Giuseppe De Francesca - Giudice rel.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21 febbraio 2024 nel giudizio di omologazione ex art. 180 l.f. del concordato preventivo n. 7/2022 della società persona del suo amministratore unico e legale rappresentante signor

DECRETO

1. Con ricorso ex art. 161 co. 6 l.f. depositato in data 5.6.22, la società _____, in pendenza del procedimento per la dichiarazione di fallimento avviato nei propri confronti su istanza della Procura della Repubblica, ha presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo riservando di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art.161 l.f. entro il termine fissato dal giudice.

Con decreto del 22.6.22 il Tribunale ha fissato tale termine in giorni sessanta, per poi prorogarlo di ulteriori sessanta giorni con decreto del 21.9.22.

In data 4.11.2022, e quindi entro il termine concesso, la società _____ ha provveduto al deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, e 186-bis l.f. unitamente alle proposte di trattamento dei crediti tributari e contributivi ex art. 182 ter l.f. ritualmente trasmesse agli enti interessati, domandando di essere ammessa al concordato preventivo.

Raccolte nel corso delle udienze del 14.12.23, dell'11.1.24 e dell'1.3.23 le osservazioni del Commissario giudiziale e del Pubblico Ministero in ordine alle dedotte criticità, ed acquisite le note ad integrazione e precisazione della proposta e del piano depositate dalla debitrice in conseguenza dei detti rilievi, con decreto del 19.4.23 il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato sulla scorta di un progetto di superamento della crisi e di ristrutturazione dei debiti mediante il quale la società _____ propone ai creditori un concordato con piano di continuità aziendale indiretta, essendo prevista la prosecuzione – e non anche il trasferimento, neppure non immediato – dell'attività di impresa in forza del contratto di affitto del ramo d'azienda cd. metalmeccanico stipulato con la società _____ operante nel settore siderurgico.

In data 12.10.2023 Il Commissario giudiziale ha depositato la propria relazione ex art. 172 l.f., apportando all'attivo ed al passivo concordatari talune rettifiche e formulando rilievi.

In data 10.11.23 la società concordante ha provveduto al deposito della integrazione della proposta e del piano concordatario al fine di tener conto dei rilievi commissariali nonché di riconsiderare e riclassificare sia il credito di Agenzia delle Entrate sulla base del credito precisato dall'Ente successivamente al deposito della relazione del commissario, sia la natura privilegiata da riconoscere al creditore _____ su



parte del relativo credito. Del pari sono state conseguentemente rinnovate le attestazioni e le proposte di trattamento dei crediti tributari e contributivi ex art. 182 ter l.f.

Il Commissario, tenuto conto della precisata inidoneità delle modifiche ad incidere sulla struttura della proposta e sugli elementi fondamentali e sostanziali posti a base del piano, ha provveduto ad integrare la già depositata relazione ex art. 172 l.f., esprimendosi favorevolmente sulla fattibilità del piano e sulla convenienza della proposta concordataria, e dandone comunicazione ai creditori in vista della adunanza.

Ai creditori, si diceva, viene proposto un concordato con piano di continuità aziendale indiretta.

La proposta, a fronte di un passivo concordatario rettificato dal Commissario in € 25.820.791,32 (comprese le spese di giustizia), prevede di realizzare un attivo concordatario stimato in € 2.243.314,04, che il piano prevede di alimentare in parte dalla destinazione dei flussi attivi provenienti dalla continuità indiretta ed in altra rilevante parte dall'apporto di finanza esogena, ovvero, e più in particolare:

- 1) € 1.220,814,04:
 - dai canoni relativi al fitto di ramo d'azienda in corso con la società ;
 - dai canoni relativi al contratto di locazione in corso con la società ;
 - dalla riscossione dei crediti;
- 2) € 1.000.000 quale apporto di finanza esterna;
- 3) la residua minima parte dalla cessione di beni non strumentali;

Il pagamento dei detti canoni è assistito da garanzia.

Per tali vie, la proponente intende assicurare, oltre al pagamento integrale delle spese di giustizia, dei crediti sorti in prededuzione e delle spese di giustizia, il soddisfacimento:

- integrale dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 e n. 2 c.c., con collocazione di cui all'art. 2777 c. 2 c.c.;
- parziale del credito vantato da Medio Credito Centrale, assistito dal privilegio ex art. 9, c. 5 d.lgs. n. 123/1998, con collocazione prevista all'art. 2777, c. 3, c.c.;
- parziale dei crediti privilegiati ex artt. 2753, 2754, 2772, 2752 (commi 1 e 3) c.c.;
- parziale dei crediti privilegiati tributari e contributivi degradati al rango di chirografo e degli ulteriori crediti chirografari.

Più nello specifico, nell'arco temporale del quinquennio il piano prevede di impiegare:

- le risorse endogene pari ad € 1.243.314,04 per il pagamento integrale di spese, crediti prededucibili e crediti privilegiati ex artt. 2751 bis n.1, 2751 bis n. 2 c.c., ed in parte del credito privilegiato ex art. 2751 bis n.5 *ter* c.c.;
- le risorse esogene provenienti dalla finanza esterna, nel complesso come detto pari ad € 1.000.000, sino ad € 842.226,53 per i pagamenti vincolati in favore dei crediti privilegiati degradati a chirografari ed i restanti € 157.773,47 per i pagamenti, tutti nella stessa percentuale, dei residui crediti privilegiati degradati a rango chirografario e dei crediti in origine tali.

I creditori non risultano suddivisi in classi, mentre ai crediti tributari e contributivi, come detto, è destinato il trattamento oggetto della riformulata proposta avanzata nei termini di cui all'art. 182 *ter*, l.f., che tuttavia ne prevede l'integrale falcidia e l'altrettanto totale degradazione a chirografo.

In questi essenziali e sinteticamente riepilogati termini la proposta è stata rimessa al vaglio dei creditori in adunanza, inizialmente fissata per il 27.11.2023 e poi su istanza dell'Agenzia delle Entrate differita al 4.12.2023.

All'esito dell'adunanza, il Commissario ha depositato la relazione con la quale, nel rappresentare il risultato del voto (favorevoli € 960.377,16; contrari € 19.854.201,45; astenuti € 1.852.105,89) ha dato atto del mancato raggiungimento della maggioranza di cui all'art. 177 l.f., precisando peraltro, ai fini delle valutazioni rimesse al Tribunale ai



sensi dell'art. 180 co. 4, l.f., che il voto dell'Agenzia dell'Entrate – che non ha aderito alla proposta di transazione fiscale – e dell'Inps sono risultati determinanti giacché rappresentativi, rispettivamente, dell'61% e del 22% dei creditori ammessi al voto in un concordato senza classi.

Il Tribunale, pertanto, con decreto del 19.1.2024 ha aperto il procedimento per il giudizio di omologa in applicazione del meccanismo - anche procedimentale (cfr., Cass., 10 gennaio 2024, n. 1033) - previsto dall'istituto del cd. “*cram down* fiscale” introdotto nel comma 4 dell'art. 180 l.f., dal d.l. n. 125/20 convertito dalla l. n. 159/20.

Nel giudizio di omologazione si è ritualmente costituita, con il ministero dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, l'Agenzia delle Entrate, la quale con atto depositato il 7.2.24, dopo aver argomentato i motivi della opposizione, ha concluso chiedendo al Tribunale di «*rigettare l'omologazione del concordato*».

La debitrice, dal suo canto, ha insistito per l'omologazione (forzosa) in applicazione del meccanismo di cui all'art. 180 co. 4, l.f., tenuto conto del valore determinante del voto espresso dall' [redacted] dissenziente e della convenienza della ristrutturazione concordataria dei debiti rispetto alla ipotesi liquidatoria.

Il Tribunale, verificata la ritualità delle notifiche a cura della debitrice e preso atto del favorevole motivato parere del Commissario, il quale ha ribadito come *medio tempore* non fossero intervenuti significativi fatti o accadimenti idonei a compromettere l'esito della votazione o a far venire meno le condizioni di fattibilità del piano, ha riservato la decisione.

2. Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla domanda di omologa del concordato preventivo avanzata dalla società [redacted], a fronte della quale il creditore Agenzia delle Entrate, dopo aver espresso il dissenso in sede di adunanza determinandone il risultato negativo, ha proposto opposizione e chiesto il rigetto della detta domanda.

Posto che il Tribunale può procedere all'omologazione solo se il concordato è stato approvato, occorre quindi svolgere, preliminarmente, la verifica demandata al Tribunale dal comma 4 dell'art. 180 l.f. (cd. *cram down* fiscale), la quale consente di pervenire al - e di svolgere il - giudizio di omologa nonostante la mancata determinante adesione da parte dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'art 177 l.f., a condizione che il trattamento loro riservato dalla proposta di soddisfacimento sia più conveniente rispetto a quanto detti enti conseguirebbero nello scenario della liquidazione.

L'istituto del *cram down* fiscale è regola sostanziale del giudizio di omologazione, che in ossequio al *favor* che assiste la soluzione concordataria chiama il Tribunale ad un giudizio di convenienza forzato il quale tuttavia, diversamente dal *cram down* ordinario, scaturisce non dalla specifica contestazione di convenienza della proposta da parte di un creditore dissenziente, bensì dalla mera mancata adesione del creditore erariale, così realizzandosi, in virtù di una *factio*, il raggiungimento delle maggioranze prescritte e dunque il presupposto per l'approvazione del concordato a norma dell'art. 177 co. 1 l.f. con i conseguenti effetti, anche procedimentali, che ne scaturiscono ai sensi dell'art. 180, co. 1, l.f. (Cass., 10 gennaio 2024, n. 1033).

Ora, nella specie è evidente come ricorrano entrambi i presupposti per l'operatività del *cram down*, atteso per un verso il mancato raggiungimento delle maggioranze per effetto dal voto sfavorevole e determinante espresso da [redacted] portatrice del credito di € 13.534.518,91 (61%) e da INPS sede di Taranto (22%), per un credito di € 5.272.908,92, e per altro verso l'indiscutibile ed oggettiva convenienza della soluzione concordataria.

Il giudizio di convenienza coatto che il Tribunale è chiamato a svolgere nel *cram down* erariale si risolve nella comparazione tra lo “specifico” trattamento offerto ai crediti fiscali e contributivi nel concordato ed il trattamento che detti crediti riceverebbero nell'eventuale alternativa liquidatoria, a tal fine dovendo tenersi conto di entità e tempi di realizzo, del grado dei singoli privilegi erariali in rapporto agli altri crediti



nell'eventualità di un ipotetico riparto, nonché delle possibilità percentuali di soddisfacimento in base alle effettive risorse disponibili nell'uno e nell'altro scenario.

Tale giudizio, nella specie, non può che risolversi a favore della soluzione concordataria.

Come infatti risulta anche dalle relazioni rese dal professionista ai sensi dell'art. 161 co. 3 e 182 ter co. 5, l.f., appare assorbente il rilievo secondo cui i creditori privilegiati Inail, Inps ed Agenzia delle Entrate possono più che plausibilmente confidare nella possibilità di ricevere soddisfazione parziale dei rispettivi crediti unicamente nella procedura concordataria, in quanto le somme loro riconosciute provengono tutte dall'impiego di finanza esterna, ovviamente indisponibile in caso di fallimento.

In altri e concreti termini, mentre a seguito della omologazione del concordato l'riceverebbe certamente € 597.749,47 ed INPS-Taranto € 234.395,38, nell'alternativa liquidatoria i detti creditori erariali resterebbero integralmente insoddisfatti, in quanto, così come precisato anche dal Commissario giudiziale nella memoria di costituzione, l'attivo realizzabile sarebbe pari ad € 806.064,66, appena sufficiente a soddisfare le spese di giustizia, le prededuzioni e, parzialmente, i crediti privilegiati di cui all'art. 2751-bis, n. 1, c.c.

Si tratta di una considerazione decisiva, posto che il rilevante apporto assicurato dalla finanza esterna finisce per assorbire le valutazioni in ordine all'utile e ragionevolmente proficuo svolgimento di azioni recuperatorie, acquisitive o risarcitorie in ambito fallimentare, come altresì vagliato sia dal professionista nella attestazione, sia dal Commissario nella relazione ex art. 172 l.f. e nella memoria di costituzione nel giudizio di opposizione; tanto più, peraltro, che la finanza esterna destinata al pagamento dei creditori dissenzienti erariali risulta in larga parte già depositata in cancelleria mediante assegni circolari emessi in favore della procedura per € 665.3360.

È significativo, del resto, che nell'opporsi alla omologazione l'Amministrazione finanziaria non abbia svolto alcun rilievo riguardo ai profili del *cram down* e del giudizio di convenienza, coerentemente con il rilievo che proviene dalla stessa circolare n. 34/E del 29.12.2020 in materia di gestione delle proposte di transazione fiscale secondo cui la presenza di risorse derivanti dalla finanza esterna, poiché indissolubilmente legate alla risoluzione concordata della crisi, "*involge una presunzione relativa di convenienza della proposta di transazione fiscale*" (par. 3.5.) ai fini della relativa approvazione; e ciò, a ben vedere, anche ai fini del rispetto del principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione enunciato dall'art. 97 Cost., che non può non orientare la discrezionalità dell'Ente nel disporre – convenientemente – del credito tributario.

Il Collegio, pertanto, reputa in definitiva che il giudizio di convenienza propenda a favore della proposta concordataria in luogo dell'alternativa liquidatoria.

3. Così dunque ricostituita la maggioranza dei crediti ai fini della approvazione del concordato, occorre ora esaminare, in vista del giudizio di omologa, l'opposizione dell' oppositore, la quale ha chiesto il rigetto della domanda di omologazione.

L'opposizione dell' oppositore si fonda, essenzialmente, sulle circostanze emerse in occasione della attività ispettiva operata dalla Guardia di Finanza che ha poi dato origine al procedimento penale n. 4959/19 r.g.n.r. nell'ambito del quale il G.i.p. presso il Tribunale di Taranto, in data 4.7.2020, ha disposto il sequestro preventivo delle quote della società proponente e, fino alla somma di euro 3.208.235,01, dei beni nella disponibilità della società e del legale rappresentante che ne è anche socio ed amministratore unico.

Ad avviso della Amministrazione finanziaria i fatti riportati nel Processo verbale di constatazione della G.d.F. e nel provvedimento di sequestro disposto dal G.i.p. consentirebbero di desumere che la crisi discenderebbe dalle condotte fraudolente rimproverate agli amministratori ai quali, nell'ambito del detto procedimento penale, sono stati contestati i reati di omesso versamento dell'Iva (per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018) e delle ritenute fiscali (anni 2016 e 2017), di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (anni 2015, 2016, 2017 e 2018), di infedele dichiarazione dei redditi (anni



2017 e 2018) nonché di false comunicazioni sociali (in relazione ai bilanci 2015, 2016 e 2017).

Tale situazione, ad avviso dell'opponente, «secondo i chiarimenti contenuti nella circolare n. 34/E del 2020, risulta preclusiva di un parere favorevole alla transazione fiscale, atteso che il dissesto della società sarebbe dovuto a condotte distrattive».

Di qui i motivi di opposizione, intesi a stigmatizzare, in sintesi: i) l'utilizzo di fatture inesistenti; ii) il rilevante depauperamento del patrimonio sociale derivante da condotte distrattive; iii) la sistematica e deliberata violazione di obblighi fiscali, che non consentirebbe di ritenere meritevole di tutela il comportamento tenuto dalla società; iv) l'inveritiera rappresentazione dei bilanci di esercizio a motivo della mancata esposizione dei debiti tributari negli esercizi dal 2017 al 2019; v) l'assenza di fattibilità giuridica del piano quale conseguenza del sequestro preventivo penale.

3.1. Prima di esaminare i motivi di opposizione articolati dalla Agenzia delle Entrate dissenziente, occorre premettere, in linea generale, che nel processo di omologazione l'oggetto del processo è segnato dalla domanda del proponente, il quale, all'esito di un procedimento scandito da regole, chiede l'omologazione sulla base di una proposta e di un piano invocando il diritto alla ristrutturazione concordata della propria crisi.

L'opponente, nel contestare tale diritto, chiede dunque al Tribunale una pronuncia di segno contrario, ovvero il rigetto della domanda di omologazione, introducendo a tal fine (non una domanda bensì) una eccezione che, come viene fatto osservare in dottrina, non allarga l'oggetto della decisione ma solo introduce circostanze che, in rito e nel merito, estendono il sindacato del giudice in ordine alla sussistenza o meno del diritto della impresa alla omologabilità della proposta di concordato sulla base dell'asserito difetto dei relativi presupposti, quali: il rispetto delle regole del procedimento e la regolare progressione delle diverse fasi; la validità della deliberazione, tanto con riguardo alla genuina manifestazione del consenso informato quanto al computo della maggioranza per l'approvazione; la fattibilità del piano; la convenienza della proposta; l'esistenza di fatti rilevanti ai sensi dell'art. 173 l.f. idonei a determinare la revoca del concordato.

3.2. Ora, salvo che nella misura in cui essi sollecitano il vaglio del Tribunale in vista della revoca ai sensi dell'art. 173 l.f., i motivi cui l'opponente ha affidato l'opposizione, se si eccettua la censura di fattibilità di cui si dirà appresso, appaiono eccentrici rispetto al giudizio di opposizione. E tuttavia, anche se osservati dallo spettro dell'art. 173 l.f., non paiono idonei ad integrarne la fattispecie.

Invero, nel delineare il perimetro applicativo della norma, la consolidata giurisprudenza ha affermato a più riprese che gli atti in frode possono dirsi integrati da fatti o atti la cui esistenza, alla luce delle verifiche compiute dal Commissario giudiziale, risulti taciuta o dissimulata da chi proponga il concordato, ed anche soltanto indicata in modo inadeguato o incompiuto (cfr., *ex plurimis*, Cass., n. 6772/2022; Cass., n. 29243/2021; Cass., n. 16856/2018; Cass. n. 25165/2016), purchè, si badi, si tratti di fatti potenzialmente idonei a pregiudicare il cd. consenso informato dei creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento per come prospettate nella proposta concordataria, e ciò indipendentemente dal pregiudizio loro eventualmente arrecato in concreto (Cass., n. 12115/2022; Cass. n. 22663/2021; Cass., n. 25458/2019).

La nozione di frode, cioè, ha valenza funzionale, giacchè essa, come è stato osservato, non viene in evidenza per il disvalore in sé della condotta, ma per l'idoneità del contegno a falsare e compromettere la genuina formazione della volontà del ceto creditorio.

Se, quindi, "in frode" sono gli atti potenzialmente idonei a perturbare il consenso informato dei creditori sulle (reali) prospettive di soddisfacimento rappresentate nella proposta concordataria, non può dirsi, nella specie, che le condotte ed i fatti riepilogati dall'Agenzia delle Entrate nell'atto di opposizione abbiano dato luogo ad un deficit



informativo dei creditori idoneo ad incidere sulle valutazioni che costoro sono stati chiamati a compiere in sede di voto.

Al contrario, ai creditori sono stati forniti e comunicati tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione della convenienza della proposta, atteso che i fatti valorizzati dalla Agenzia delle Entrate in conseguenza delle ipotizzate condotte distrattive, depauperative e decettive che hanno dato luogo al procedimento penale sono state puntualmente riportate – e quindi anche vagliate – nella relazione del Commissario giudiziale ex art. 172 l.f., poi trasmessa a tutti i creditori in vista della adunanza.

Non si tratta, quindi, di fatti taciuti o dissimulati e poi scoperti giacchè emersi nel procedimento; né, come pure accertato dall'organo commissariale, nel corso del procedimento sono emersi elementi di giudizio idonei a revocare in dubbio la situazione contabile, patrimoniale, economica e finanziaria precisamente fotografata dalla società ai fini dell'allestimento della proposta indirizzata ai creditori e, prima ancora, verificata dal Commissario ai fini della riclassificazione in sede di redazione della relazione ex art. 172 l.f.

Il Tribunale, pertanto, nel verificare quale garante della regolarità della procedura che siano stati forniti ai creditori tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione della convenienza della proposta (Cass., n. 22663/2021), non può ritenere che sia stato pregiudicato il diritto di costoro ad esprimere un voto genuino, informato e quindi consapevole delle reali prospettive di soddisfacimento del loro credito.

3.3. Peraltro, va anche evidenziato che tutte le anzidette condotte oggetto degli accertamenti della Guardia di Finanza e poste a base tanto dell'opposizione quanto della istanza di fallimento avanzata dal Pubblico ministero sono precedenti – e non di poco – alla formazione dell'ultimo bilancio (e quindi al confezionamento della proposta concordataria), poiché tutte comprese nel periodo 2015/2018.

Come è stato osservato, tuttavia, la rilevanza dei comportamenti del debitore anteriori al deposito del ricorso ai fini dell'arresto della procedura postula sempre la correlazione tra la condotta fraudolenta e la domanda di concordato; nel senso che non ogni fatto fraudolento o astrattamente idoneo a determinare un pregiudizio per i creditori dell'impresa può valere ai fini della revoca dell'ammissione al concordato, ma soltanto nel caso in cui sia dimostrato che il debitore abbia fornito una ricostruzione infedele, lacunosa al punto da risultare costruita allo scopo di offrire ai creditori una inveritiera e quindi ingannevole rappresentazione di circostanze destinate a incidere sulla espressione del consenso.

Di tal chè, a fronte di tale significativa anteriorità delle condotte, è mancata nel corso del procedimento l'evidenza e la disponibilità di elementi tali da consentire, al Tribunale ed al Commissario, di ritenere per un verso che i numeri sui quali la debitrice ha allestito la proposta concordataria ed i creditori abbiano formato il loro convincimento siano infedeli ed inattendibili, per altro verso che i comportamenti depauperativi stigmatizzati nell'atto di opposizione siano stati posti in essere con la "prospettiva" di avvalersi dello strumento del concordato, al preciso scopo cioè di presentarsi ai creditori con una garanzia patrimoniale artatamente compromessa per indurli ad accettare una proposta comunque migliore della alternativa liquidatoria.

3.4. Ancora, neppure la sistematica violazione degli obblighi tributari, che pure assume un peso nelle doglianze della , costituisce fondato motivo di opposizione.

Si sa infatti, perché noto ormai da tempo, che la rilevanza dei comportamenti posti in essere dal debitore anteriormente al deposito della domanda di concordato deve essere valutata alla luce del superamento del requisito della meritevolezza, guardando all'esclusivo interesse dei creditori.

3.5. Infine, resta tra i motivi di opposizione l'obiezione, l'ultima, circa la (non) fattibilità giuridica del piano, che ad avviso dell sarebbe preclusa dal sequestro preventivo finalizzato alla confisca delle quote della società disposto dall'Autorità giudiziaria.



Nel rimandare alle osservazioni che seguiranno in punto di fattibilità con riguardo ai limiti del controllo affidato al Tribunale in tale fase, e rilevato soltanto per inciso che le argomentazioni prospettate dall' sul punto paiono piuttosto riferibili al diverso tema del rapporto tra concordato preventivo ed omessi versamenti rilevanti ai (soli) fini della responsabilità penale tributaria del (solo) "autore" dell'illecito, può osservarsi che il concordato in esame si presenta con un piano di continuità indiretta, e l'azienda – che non è stata oggetto del sequestro – risulta in esercizio poiché oggetto del contratto di affitto stipulato anteriormente alla domanda di concordato.

Il piano, come già illustrato, si alimenta dal risultato di tale continuità, espresso pressochè integralmente dai canoni versati del fitto e dalla finanza esterna già in larga parte versata e messa a disposizione degli organi della procedura: sicchè è (soltanto) in ordine a tale possibilità di adempimento che va formulato il giudizio di fattibilità, a prescindere dalle sorti della responsabilità penale dell'autore dei reati tributari oggetto di rimprovero.

4. Dalle predette considerazioni consegue il rilievo dell'infondatezza dell'opposizione spiegata dall'Agenzia delle Entrate, sicchè il concordato proposto dalla società va omologato ai sensi dell'art. 180 co. 4, l.f., potendo dirsi riscontrati i presupposti dell'omologazione.

Venendo infatti al giudizio che il Tribunale è chiamato a svolgere sulla proposta di concordato e sul relativo programma di attuazione in sede di omologazione, occorre rammentare, al fine di delinearne il relativo ambito ed in consonanza con i noti enunciati di legittimità (cfr., Cass. 17 maggio 2021 n. 13224, Cass. 4 febbraio 2020 n. 2422, Cass. 9 marzo 2018, n. 5825, Cass. n. 7959/2017 nonché, ovviamente, Cass., Sez. un., n. 1521/2013), che unico è il parametro valutativo che orienta e circoscrive il potere valutativo rimesso anche in tale fase al giudice, al quale, nei tre diversi momenti della ammissione, della revoca e della omologazione del concordato, resta sempre affidata la verifica in ordine alla compatibilità delle modalità attuative oggetto della proposta indirizzata al ceto creditorio con le norme inderogabili dell'ordinamento, da svolgere mediante il controllo di legalità dei singoli atti attraverso cui la procedura si articola e la verifica della rispondenza di tali atti all' "effettivo" perseguimento della "causa concreta" del procedimento.

La valutazione circa il merito delle modalità attuative della proposta e del piano, invece, è riservata ai soggetti cui la proposta stessa è rivolta, ossia ai creditori, poiché il controllo del Tribunale resta confinato entro i limiti del riscontro di una eventuale manifesta inettitudine del piano a raggiungere, *prima facie*, gli obiettivi prefissati (Cass., n. 10886/2020).

Al di fuori del caso in cui la fattibilità si presenti manifestamente carente e dell'ipotesi in cui la convenienza per i creditori appaia implausibile in ragione delle incerte assunzioni su cui le attestazioni risultino in ipotesi fondate, è infatti ai creditori che compete, ed in via esclusiva, tanto il giudizio in ordine all'alea che connota la fattibilità economica del piano – intesa quale prognosi di adempimento dell'obbligazione contenuta nella proposta – quanto il conseguente scrutinio avente ad oggetto la convenienza economica ad accettarla. Con l'avvertenza che intanto la proposta può essere valutata ed accettata in quanto, come detto, non risulti compromesso il consenso dei creditori e l'accettazione possa quindi dirsi consapevole poiché resa informata da una documentazione veritiera e rispondente allo scopo, nonché da una attestazione che presenti i requisiti della completezza dei dati e della comprensibilità dei criteri di giudizio adottati, per tal via l'adeguatezza *ex ante* della relazione di attestazione divenendo condizione di ammissibilità della proposta su cui finisce per appuntarsi il controllo giudiziale in ordine alla verifica della congruità e della logicità della motivazione e del collegamento tra i dati riscontrati ed il conseguente giudizio del professionista.

Ciò premesso, nell'effettuare tale ultimativa verifica deve in primo luogo rilevarsi come la procedura si sia svolta con regolarità, attesa la complessiva ritualità nelle singole fasi



che l'hanno scandita, sicché non possono che essere ribadite, poiché persistenti, le condizioni di ammissibilità richieste dagli artt. 160, 161 e 186 *bis* l.f., già scrutinate in occasione dell'ammissione della società al concordato e nei successivi momenti procedurali ed interlocutori, anche in ordine alla congruità, alla logicità ed alla plausibilità dei documenti attestativi che hanno accompagnato il piano e le integrazioni.

Quanto alle operazioni di voto, non sono emersi elementi tali da far ritenere che il voto non sia stato espresso in modo legittimo ed informato, tenuto conto della completezza e della idoneità informativa della documentazione in atti.

Per ciò che invece concerne gli esiti del voto, sono stati già ampiamente illustrati i presupposti di operatività del meccanismo del *cram down* e le ragioni che, ad avviso del Collegio, consentono nel caso di specie di superare il dissenso determinante dei creditori erariali ai fini della omologazione e ritenere la soluzione concordataria più conveniente dell'alternativa liquidatoria; ciò, in verità, non soltanto per l' *dissenziante* ed opponente, ma per ciascun creditore privilegiato, come pure il Commissario giudiziale e l'attestatore hanno avuto modo di rilevare nelle rispettive relazioni.

Infine, in difetto di significativi rilievi da parte del Commissario il quale ha concluso esprimendo favorevole parere all'omologazione della proposta, deve ritenersi che per un verso restino integre le condizioni iniziali in virtù delle quali il piano si presta a conseguire gli obiettivi prefissati in relazione alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi e, per altro verso, che non possa dirsi ravvisabile, in mancanza di accadimenti che ne lascino intravedere i tratti, una sopravvenuta manifesta inettitudine del piano a realizzare quanto proposto; di tal chè la soluzione proposta dalla società concordante resta funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali rispetto alla alternativa liquidatoria, oltre che alla conservazione dei valori aziendali e dei livelli occupazionali.

5. Il controllo sullo svolgimento dell'attività della debitrice, in punto di esecuzione del concordato, compete al Commissario Giudiziale, il quale si atterrà alle istruzioni indicate nel dispositivo vigilando sulla puntualità e sulla regolarità dei pagamenti indicati nel piano.

6. Il giudizio di opposizione all'omologazione ha natura contenziosa e si svolge tra contrapposte posizioni processuali, ovvero la società debitrice che invoca il diritto all'ammissione alla soluzione concordata della crisi ed il creditore opponente che quel diritto contesta.

Le spese del giudizio, conseguentemente, liquidate come in dispositivo vanno regolate secondo soccombenza e poste a carico della Agenzia delle Entrate opponente.

P.Q.M.

letto l'art. 180 l.f.,

omologa

il concordato preventivo proposto dalla società (c.f./p.iva) in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante , con sede legale in , conformemente alla proposta originaria del 4.11.22 ed alle successive rettifiche, integrazioni e precisazioni;

condanna

l'opponente Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Taranto a rifondere alla società proponente le spese di lite relative al giudizio di opposizione, che liquida in € 11.000.

conferma

quale Giudice Delegato il dott. Giuseppe De Francesca;



conferma

la nomina del dott. Antonio Pastore quale Commissario Giudiziale;

dispone cheil legale rappresentante della società debitrice:

- ✓ effettui direttamente il pagamento, sotto il controllo del Commissario Giudiziale, delle spese della procedura, delle spese di amministrazione, dei creditori privilegiati e dei creditori chirografari nei modi e nei tempi previsti dalla proposta e dal piano di concordato;
- ✓ provveda a registrare ogni operazione contabile attinente all'esecuzione dei pagamenti oggetto della proposta in un apposito registro previamente vidimato dal Commissario Giudiziale;
- ✓ consegna al Commissario copia della relativa documentazione, dopo ogni pagamento, entro il giorno seguente;
- ✓ riferisca al Commissario Giudiziale in ordine a qualunque evento che determini un ritardo nell'adempimento della proposta omologata;
- ✓ dia adeguata informazione semestrale al Commissario Giudiziale dell'andamento delle operazioni e dell'esecuzione del piano a mezzo di relazione informativa riepilogativa da cui risultino l'attività svolta, i pagamenti effettuati e l'andamento della gestione economica e finanziaria, con allegato elenco delle più rilevanti operazioni compiute;
- ✓ depositi in Tribunale, entro trenta giorni dalla completata esecuzione dei pagamenti previsti, il rendiconto dell'attività compiuta corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione integrale dei pagamenti ai creditori;

il Commissario Giudiziale:

- ✓ relazioni al Giudice Delegato in ordine alla informativa semestrale depositata dal debitore, trasmettendo copia della stessa e della sua relazione a tutti i creditori a mezzo pec;
- ✓ verifichi il corretto impiego delle risorse endogene ed esogene, nei termini indicati dal piano;
- ✓ riferisca sollecitamente al giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori, nonché qualificabile come inadempimento o non regolare adempimento delle obbligazioni concordatarie oggetto della proposta;
- ✓ depositi, nei trenta giorni successivi al deposito del rendiconto da parte del debitore, parere in ordine alla esecuzione del concordato omologato ai fini della adozione, da parte del giudice delegato, del provvedimento di presa d'atto e di archiviazione della procedura e di ogni altro provvedimento, all'esito del quale sarà autorizzato il prelievo del compenso spettante agli organi della procedura previamente liquidato dal Tribunale;

precisa

che il decreto è provvisoriamente esecutivo,

che resta riservato al Tribunale ed al Giudice Delegato il potere di adottare ogni ulteriore provvedimento e di autorizzare ogni altra attività non espressamente previsti dalle prescrizioni che precedono, ove ritenuto necessario o opportuno ai fini della attuazione del piano;

che le somme spettanti ai creditori che non si presentano o sono irreperibili siano depositate nelle forme di cui all'art. 117 co. 5, l.f.;



manda

alla cancelleria per la pubblicazione del presente decreto di omologazione ai sensi dell'art. 17 l.f., nonché per la sua comunicazione alla ricorrente, al Pubblico Ministero, alla parte opponente, al Commissario Giudiziale e, per esso, ai creditori a mezzo Pec.

Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 6 marzo 2024.

Il Giudice est.

Giuseppe De Francesca

Il Presidente

Italo Federici

